REGOLAMENTO (CEE) N. 1349/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1913/69 in ordine alla concessione e alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i mangimi composti a base di cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 600/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87 (4), in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/83 (6), prevede, tra i vari elementi da prendere in considerazione per il calcolo della restituzione all'esportazione per i mangimi composti a base di cereali, la media dei prelievi all'importazione per il granturco relativa ai primi venticinque giorni del mese precedente ; che è più opportuno prendere in considerazione la media dei prelievi all'importazione dei cereali di base più comunemente usati e non solo dei prelievi del granturco, considerata la situazione del mercato ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1913/69 in caso di fissazione anticipata la restituzione all'esportazione è adeguata tenendo conto delle eventuali modifiche del prezzo di entrata del granturco ; che in seguito alla modifica apportata all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2743/75 è necessario modificare il citato articolo ;

considerando che la succitata modifica del regolamento (CEE) n. 2743/75 soddisfa l'esigenza di mantenere la limitazione della validità dei titoli di esportazione imposta dal regolamento (CEE) n. 600/87 della Commissione (7) ; che occorre pertanto abrogare detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/69 è modificato come segue :

1. All'articolo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo :

« b) della media dei prelievi all'importazione per i cereali di base più comunemente usati, calcolata per i primi 25 gioni del mese precedente e modificata in funzione del corrispondente prezzo di entrata in vigore nel mese corrente ; »

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 3*

Conformemente al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2743/75, quando la restituzione all'esportazione è fissata in anticipo, essa viene modificata tenendo conto degli eventuali adeguamenti del prezzo di entrata del cereale o dei cereali presi in considerazione ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione, nel periodo compreso tra la data della prefissazione e la data dell'esportazione, moltiplicata per il coefficiente che, nella colonna 2 della tabella dell'allegato, corrisponde al contenuto in prodotti cerealicoli del mangime composto per il quale è stata prefissata la restituzione all'esportazione. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 600/87 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.
(4) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.
(5) GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.
(6) GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10.
(7) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente